

IPOTESI DI ACCORDO

In data 21 dicembre 2015, in Milano, si sono incontrati:

la Società Digital News Gathering S.r.l. (la "Società") rappresentata da Marco Pacciarini e Laura Balzarelli

E

SLC – CGIL rappresentata da Massimo Luciani

FISTEL-CISL rappresentata da Paolo Gallo

UILCOM-UIL rappresentata da Bruno Bifronte

unitamente alle OO.SS. Territoriali e alle RSU

PREMESSO CHE

- A. DNG e le OO.SS. riunite presso il Ministero del Lavoro il 10 dicembre 2015 hanno deciso convocarsi nuovamente in data odierna per ricercare le condizioni per raggiungere un'intesa sui punti e sui temi proposti da DNG finalizzati al recupero di efficienza, di produttività, di competitività e di riduzione strutturale dei costi;
- B. In data odierna le Parti dopo approfondito confronto sui diversi temi hanno raggiunto un'intesa sui temi sotto indicati.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Modifiche all'accordo di armonizzazione dell'1 agosto 2012 dell'accordo aziendale del 16 aprile 2013

Le Parti convengono che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'accordo di armonizzazione dell'1 agosto 2012 e l'accordo aziendale del 16 aprile 2013, rimangono invariati, ove ancora applicabili e in vigore, salvo quanto modificato nel presente accordo.

Le Parti convengono, in particolare, sul mantenimento in vigore degli istituti contrattuali previsti nell'accordo del 1° agosto 2012 e confermati nell'accordo del 16 aprile 2013 di seguito elencati:

- Cassa di Assistenza Sanitaria;
- Fondo pensione complementare Mediafond;
- Polizza Infortuni professionale ed extra;
- Scatti di anzianità;
- Indennità Operatore Sede Regionale.

Resta quindi espressamente inteso che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli istituti del (i) superminimo collettivo, (ii) parte fissa del premio di risultato e (iii) 14a mensilità, richiamati nei suddetti accordi devono intendersi definitivamente abrogati.

2. Premio di produttività

Le Parti convengono di istituire un premio di produttività per tutti i dipendenti di importo pari ad Euro 2.000 lordi, legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (il “**Premio di Produttività**”).

Nello specifico, nell'anno 2015 la Società ha effettuato circa 5.000 servizi ENG complessivi, al netto delle sedi Ascoli Piceno e Cagliari. Pertanto, il parametro di riferimento per l'anno 2016 per l'erogazione del Premio di Produttività viene stabilito un miglioramento della produttività del 5%.

Ai fini del presente articolo per “servizio ENG” si intendono *troupe* ENG, collegamenti A/V e collegamenti con sistemi ultraleggeri.

Il Premio di Produttività sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento a condizione che il dipendente risulti in forza al momento della erogazione del premio e che non sia in preavviso.

Stante la loro natura, gli importi erogati a titolo di Premio di Produttività non incideranno ai fini del TFR, ai sensi della L. 297/1892, e saranno da considerarsi onnicomprensivi delle incidenze, già considerate in sede di quantificazione degli stessi, su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ai sensi dell'art. 3, L. 402/1996.

Le Parti dichiarano inoltre che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente accordo sono conformi al comma 481, art. 1, L. 228/2012 come attuata dal DPCM 22 gennaio 2013, che fa espresso riferimento alle voci retributive erogate per i risultati specifici ed oggettivi raggiunti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Pertanto, sulle somme che saranno erogate sarà applicabile il regime agevolato nei limiti e alle condizioni previste nell'articolo di legge sopra riportato fintanto che lo stesso rimarrà in vigore e comunque sempre che tali limiti non vengano superati per l'erogazione del premio in concomitanza con altri istituti previsti nel presente accordo ovvero da altre fonti contrattuali o di legge.


Le Parti si danno atto che il Premio di Produttività rientra nell'ambito dei sistemi di incentivazione collettiva di cui all'art. 1, comma 67, L. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni, attese le connotazioni di incertezza in ordine alla corresponsione del Premio di Produttività.

3. Premio di risultato

Le Parti convengono di istituire un nuovo premio di risultato (il “**PdR**”) del valore complessivo, al raggiungimento del 100% degli obiettivi, parametrato ad un dipendente di 6° livello di Euro 3.200 lordi.

Le Parti hanno convenuto di prendere in considerazione, rispetto ai precedenti accordi in materia, nuovi parametri per misurare i risultati aziendali, che possano evidenziare la performance aziendale non soltanto sotto il profilo quantitativo ma anche sotto il profilo qualitativo.

In particolare, la Parti hanno individuato per la determinazione del PdR due parametri definiti come parametro “Azienda” e parametro “Efficienza”, cui con un peso percentuale rispettivamente del 33% (Azienda) e 67% (Efficienza), sempre parametrato ad un dipendente di 6° livello ed al raggiungimento del



100% degli obiettivi, rispettivamente pari quindi ad Euro 1.056 lordi (Azienda) e Euro 2.144 lordi (Efficienza) (il “**Valore Massimo**”).

Le parti concordano che i parametri potranno essere rivisti di comune accordo per gli anni successivi.

Il parametro Azienda è legato al raggiungimento dei risultati di EBITDA di seguito definiti. L'EBITDA rappresenta l'indicatore di redditività presente nel conto economico che evidenzia il risultato lordo della gestione ordinaria della Società, ossia i ricavi al netto dei costi, senza quindi prendere in considerazione gli oneri e gli interessi finanziari, gli ammortamenti e le imposte. Resto inteso che ai fini del PdR deve essere considerato al netto del costo del PdR stesso.

L'obiettivo di EBITDA viene stabilito in valore bilancio 2015 +5 % (l'“**Obiettivo di EBITDA**”).

Il Parametro Efficienza è legato al raggiungimento di un numero di giornate di prestazione sul luogo di lavoro. L'obiettivo di efficienza viene stabilito in n. 225 giornate di presenza per ciascun anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

La Parti, al fine di incentivare la partecipazione dei dipendenti all'attività della Società e migliorarne l'efficienza e la competitività, convengono che il valore della componente “Efficienza”, sarà ridotto di tante Quote Giornaliere quanti sono i giorni di assenza nell'anno di riferimento, ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti, del congedo di maternità (astensione obbligatoria), degli infortuni e dei ricoveri ospedalieri. In caso di assenza prolungata per patologie specifiche, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione determinatasi.

Stante la riservatezza e confidenzialità di tali dati, le Parti si impegnano in ogni caso a non divulgarli ed a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza.


L'andamento dei parametri sarà oggetto di aggiornamento trimestrale tra le Parti, che si impegnano, comunque ad incontrarsi qualora dovessero intervenire eventi eccezionali e imprevedibili tali da incidere in maniera significativa sulla possibilità di raggiungimento degli obiettivi.

Gli importi a titolo di PdR verranno erogati con la retribuzione del mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, subordinatamente (i) all'approvazione del bilancio di esercizio della Società e (ii) a condizione che il dipendente risulti in forza al momento della erogazione del premio e che non sia in preavviso.

Nei confronti del personale assunto nel corso dell'anno il valore del PdR sarà riproporzionato per quote giornaliere in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio nell'anno di competenza. La quota giornaliera del PdR sarà calcolata assumendo convenzionalmente la durata del mese pari a 30 giorni, tale quota pertanto, si ricaverà dividendo per 360 il valore annuale del PdR (la “**Quota Giornaliera**”).

Stante la loro natura, gli importi eventualmente erogati a titolo di PdR non incideranno ai fini del TFR, ai sensi della L. 297/1892, e saranno da considerarsi onnicomprensivi delle incidenze, già considerate in sede di quantificazione degli stessi, su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ai sensi dell'art. 3, L. 402/1996.

Le Parti dichiarano inoltre che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente accordo sono conformi al comma 481, art. 1, L. 228/2012 come attuata dal DPCM 22 gennaio 2013, che fa



espresso riferimento alle voci retributive erogate per i risultati specifici ed oggettivi raggiunti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Pertanto, sulle somme che saranno erogate sarà applicabile il regime agevolato nei limiti e alle condizioni previste nell'articolo di legge sopra riportato fintanto che lo stesso rimarrà in vigore e comunque sempre che tali limiti non vengano superati per l'erogazione del premio in concomitanza con altri istituti previsti nel presente accordo ovvero da altre fonti contrattuali o di legge.

Le Parti si danno atto che il PdR rientra nell'ambito dei sistemi di incentivazione collettiva di cui all'art. 1, comma 67, L. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni, attese le connotazioni di incertezza in ordine alla corresponsione del PdR.

4. Flessibilità

Gli orari di lavoro saranno stabiliti, con cadenza settimanale, dalla Direzione e pubblicati sul sistema informatico aziendale.

Una volta stabilito l'orario di lavoro per la settimana successiva, la Direzione avrà comunque la possibilità di variare l'orario entro le 21:00 del giorno precedente dandone comunicazione al dipendente anche tramite telefono. In caso di variazione i dipendenti saranno tenuti, per almeno 12 giornate lavorative al mese, a svolgere la prestazione secondo il nuovo orario comunicato. A fronte di tale variazione verrà riconosciuto ai dipendenti un importo pari a 16 Euro per ciascuna variazione.

Ai fini di garantire l'efficienza ed il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, tutti i dipendenti forniranno alla Direzione, entro il 15 gennaio 2016 un numero di telefono cellulare al quale dichiarano di essere raggiungibili per la comunicazione delle suddette variazioni.

5. Investimenti

La Società, nell'ambito del presente accordo si impegna ad effettuare investimenti tecnologici, nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 nelle sedi attualmente non allineate con materiale tecnologico adeguato.

La Società si impegna ad incontrare le RSU entro il 31 gennaio 2016 per valutare congiuntamente la quantità e qualità degli investimenti da realizzare.

Contestualmente alla firma del presente accordo, le RSU revocano lo stato di agitazione in essere.

Letto, confermato e sottoscritto

Digital News Gathering S.r.l.

FISTEL-CISI

OO.SS. Territoriali

SLC - CGIL

UILCOM-UIL

RSU